

Sentenza n. 3401/2019 pubbl. il 11/09/2019
RG n. 100/2016

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Carlotta SORIA, all'udienza dell'11/9/2019, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 100/2016 r.g. proposta

da

~~XXXXXXXXXX~~ C. ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Sances, domiciliatario, giusta procura a margine dell'atto di citazione

-opponente-

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, domiciliataria, in virtù di procura in atti

-opposta-

nonché contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

-opposto contumace-

Il Giudice
C. Soria

AS

TRIBUNALE DI BARI

Le parti hanno concluso riportandosi alle difese in atti.

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Viene impugnata l'intimazione di pagamento n. 0142015 ~~0142015~~, notificata l'11/7/2015, con la quale l'Equitalia Sud S.p.A. aveva intimato a D. ~~0142015~~ ~~0142015~~ il pagamento della complessiva somma di €13.019.020,91, in forza della cartella esattoriale n. 0142001 ~~0142001~~, emessa per conto del Ministero delle Politiche Agricole - Ispettorato centrale repressione frodi, avente ad oggetto sanzioni amministrative applicate ai sensi della legge n. 689/1991 relative all'anno 1999.

A fondamento dell'opposizione l'intimato ha dedotto:

- l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva;
- l'annullamento di diritto delle sanzioni a fronte della mancata risposta dell'ente impositore entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012.

Ha concluso per la declaratoria della nullità dell'intimazione di pagamento opposta e della sottesa cartella di pagamento, nonché per il risarcimento del danno patito, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 27-30/6/2016).

I.2.- L'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta opposizione, concludendo per il rigetto della stessa, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 15/11/2016).

I.3.- L'ente impositore opposto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è rimasto contumace.

TRIBUNALE DI BARI

I.4.- Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ordinanza del 27/1/2017), la causa, istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 *series c.p.c.* mediante lettura del dispositivo e dei motivi, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

II.- Nel merito, l'opposizione è fondata e dev'essere accolta.

Va, anzitutto, richiamato il consolidato orientamento di legittimità in forza del quale "in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedi-

AS

TRIBUNALE DI BARI

mento sanzionatorio; e) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora" (Cass. nn. 15149/2005, 7007/2006, 6170/2007).

Nella specie, l'opposizione, incentrata sulla estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione, va, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Ciò posto, va osservato, che, come si evince dall'atto impugnato, la pretesa impositiva sottesa all'intimazione opposta, notificata l'11/7/2015, rinviene il proprio fondamento nella cartella esattoriale n. 0142001 ~~0142001/2015~~, asseritamente notificata il 24/10/2001 (doc. 1 fasc. oppo- nente).

La tesi difensiva del concessionario non può essere condivisa, non essendo stato documentato alcun atto inter- ruttivo della prescrizione.

La documentazione versata in atti da Equitalia, infat- ti, attestante il perfezionamento di taluni procedimenti notificatori nei confronti dell'opponente, non risulta in alcun modo riconducibile alla pretesa impositiva sottesa all'intimazione opposta, che deve, pertanto, ritenersi pre- scritta.

Va, invece, disattesa la pretesa risarcitoria generi- camente avanzata dall'opponente, siccome sfornita di prova.

Ogni altra questione resta assorbita.

III.- Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della

AS

TRIBUNALE DI BARI

soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c.

Alla liquidazione del compenso, deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti ai valori minimi in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:

Scaglione: da €8.000.000,01 ad €16.000.000,00			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	3375+5%+5%+5%+5%+5%	-50%	2153,72
Introduttiva	2227+5%+5%+5%+5%+5%	-50%	1421,13
Istruttoria	9913+5%+5%+3%+5%+5%	-70%	3796,29
Decisione	5870+5%+5%+5%+5%+5%	-50%	3745,88
TOTALE			11117,02

Nulla per le spese nei rapporti tra l'opponente e l'ente impositore, attesa l'estraneità di quest'ultimo al motivo di opposizione accolto.

IV.- La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

P.g.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 27-30/6/2016, da ~~Deduzione~~ ~~Gratuito~~ nei confronti dell'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, così provvede:

TRIBUNALE DI BARI

a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'intimazione di pagamento n. 0142015 ~~0142015~~ notificata l'11/7/2015;

b) RIGETTA ogni altra domanda;

c) CONDANNA l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in complessivi €12.830,02 (di cui €1.713,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;

annulla per le spese quanto ai rapporti tra l'opponente e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Bari, 11/9/2019

Il Giudice - Carlotta Soria

Carlotta Soria

Sentenza n. 3401/2019 pubbl. il 11/09/2019
RG n. 100/2016

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 100/2016 RG

(segue dal verbale dell'udienza 11/9/2019)

IL GIUDICE

ritenute che, essendo state precisate le conclusioni, la causa possa essere trattata e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;

DISPONE la discussione orale della causa.

Il difensore delle parti presente discute la causa riportandosi alle difese in atti.

A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Il Giudice rientra in aula e dà lettura del dispositivo e dei motivi della sentenza.

Il Cancelliere

Il Giudice - Carlotta Seria



TRIBUNALE DI BARI

PER COPIA CONFORME

Bari L. 03.06.2020

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

d.ssa Maria Luisa TEDESCO

La presente sentenza ha fatto passaggio
in cosa giudicata in data ex art. 324 c.p.c.
Bari, 03.06.2020

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
d.ssa Maria Luisa TEDESCO